

Decisione n. 24 del 16 maggio 2022

OGGETTO: – Richiesta di riesame ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 –
Dott.(*Omissis*) – Presidente (*Omissis*) (202215258)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 33/2013, che recita testualmente: *“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*;

VISTA la nota del 10.02.2022 acquisita al protocollo n. 259 ED con la quale il Dott. (*Omissis*), in qualità di Presidente (*Omissis*), ha presentato al Difensore Civico Regionale ricorso ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 lamentando il mancato riscontro da parte del Comune di (*Omissis*) alla propria richiesta di accesso civico avanzata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo



Il Difensore Civico

e volta ad acquisire la documentazione esplicitata nella nota di richiesta del 21.12.21 relativa ad alcuni lavori effettuati (*Omissis*);

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 633 del 10.02.22 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il Comune di (*Omissis*) ad esplicitare, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 6934 del 12.05.22 inviata per opportuna conoscenza anche al ricorrente, il Comune ha rappresentato di aver riscontrato la richiesta fornendo tutte le notizie e gli atti richiesti,



Il Difensore Civico

RITENUTO che, in considerazione dei punti che precedono, l'esame nel merito della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale,

Tutto ciò premesso

DECIDE

- il ricorso avverso il denegato accesso civico volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.